

COMUNE DI VICENZA

COMODATO D'USO GRATUITO DI ALCUNE SUPERFICI COSTITUENTI L'EX

CORSIA F.T.V.

TRA

COMUNE DI VICENZA, p.iva 00516890241, con sede a Vicenza, corso Andrea Palladio n° 98, in persona del Dirigente del Servizio Patrimonio – Avv. Maurizio Tirapelle, nato a Gambellara (VI) il 09.05.1958 e residente per la carica presso la sede municipale, a ciò autorizzato in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 17 giugno 2020

E

Rete Ferroviaria Italiana SpA, con sede in Roma, piazzale della Croce Rossa n° 1, codice fiscale 01585570581, rappresentata da Lamberti Vincenzo, nato a Caserta il 03.05.1967 nella sua qualità di responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Verona, giusta procura n° 80594 di repertorio, rogito 21273 del notaio Paolo Castellini, del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia.

P R E M E S S O

che il Comune di Vicenza è proprietario di alcune superfici costituenti l'ex corsia F.T.V. comprese nel tratto che va dalla stazione ferroviaria

Comune di Vicenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0175422/2020 del 17/11/2020 Firmatario: MAURIZIO TIRAPELLE, Vincenzo Lamberti

di Vicenza fino alla località Ponte Alto in Comune di Vicenza. Tali superfici sono così individuate in catasto:

- Comune di Vicenza FG 50 mapp. 243 e 244
- Comune di Vicenza FG 45 mapp. 731 e 733
- Comune di Vicenza FG 48 mapp. 1425 e 831

che con con nota del 05.02.2020 – pervenuta presso questo Ente in pari data e acquisita con PGN 19955 – R.F.I. S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - società del gruppo Ferrovie dello Stato SpA), dovendo effettuare attività di manutenzione ai binari ferroviari in stazione di Vicenza, nonché lungo la linea Vicenza - Verona, chiedeva di poter utilizzare come strada di cantiere - dalla data di sottoscrizione del presente atto - le superfici di proprietà del Comune di Vicenza come sopra individuate;

vista la deliberazione di Giunta comunale n.66 del 17 giugno 2020;

vista la lettera PGN 172268 del 12 novembre 2020 inviata da R.F.I. S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

ART. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – Identificazione dell’immobile

1. Il Comune di Vicenza, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito a Rete Ferroviaria Italiana SpA con sede in Roma, che, come sopra rappresentata, accetta, le superfici costituenti l'ex corsia F.T.V. comprese nel tratto che va dalla stazione ferroviaria di Vicenza fino alla località "Ponte Alto" in Comune di Vicenza così individuate in catasto:

- Comune di Vicenza FG 50 mapp. 243 e 244
- Comune di Vicenza FG 45 mapp. 731 e 733
- Comune di Vicenza FG 48 mapp. 1425 e 831.

ART. 3 – Caratteristiche del comodato d'uso

1. Le superfici assegnate potranno essere utilizzate come strada di cantiere per l'effettuazione delle attività di manutenzione ai binari ferroviari in stazione di Vicenza e di altre linee oggetto di manutenzione;

2. Il Comune di Vicenza si riserva di verificare in qualsiasi momento il pieno rispetto delle clausole previste attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli immobili mediante propri incaricati all'uopo autorizzati e previo avviso al comodatario. Si riserva, altresì, il diritto di accesso ai beni in comodato per eseguire lavori che discrezionalmente ritenga necessari e per tutto il tempo necessario alla loro durata senza che questo comporti in capo alla parte proprietaria alcun obbligo nei

confronti dell'occupante anche ove ciò comporti la limitazione o temporanea sospensione del godimento dell'immobile.

3. Alla consegna degli immobili sarà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. Dal verbale di consegna dovrà risultare, in modo fedele e veritiero lo stato dei luoghi, nonché una dichiarazione che il comodatario ha preso visione degli stessi e delle loro condizioni.

ART. 4 – Diritti e doveri del comodatario

1. Il comodatario è costituito custode dei beni per la parte assegnata ed esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi. I danni eventualmente arrecati ai beni in comodato saranno verbalizzati in contraddittorio tra il concedente e il comodatario all'atto della riconsegna o recupero dell'immobile, anche mediante comparazione con il verbale di consegna.

2. Il comodatario può cedere in sub comodato i beni in oggetto alla società che avrà incaricato di eseguire le opere citate nel presente atto, la quale dovrà rispettare tutte le obbligazioni e gli oneri pure riportati nel presente atto.

3. Il comodatario dovrà realizzare, sui mappali oggetto del presente atto, una strada di cantiere, ad uso esclusivo dei propri mezzi d'opera, mediante la realizzazione di un idoneo cassonetto stradale e strato di

superficie in materiali aridi di adeguata granulometria. Il comodatario è altresì autorizzato a realizzare eventuali opere di delimitazione rispetto al fascio binari della linea Milano - Venezia, eventuali opere di smaltimento delle acque meteoriche ed eventuali opere di illuminazione.

Le opere realizzate, al termine del comodato, rimarranno di diritto acquisite al Comune di Vicenza, senza che il comodatario possa asportarle o pretendere corrispettivi per le opere eseguite. Resta salvo il diritto del concedente di chiedere al comodatario di rimettere in pristino gli immobili a sue spese. In caso di inadempimento o rifiuto vi provvederà direttamente il concedente, addebitandone la spesa al comodatario.

4. Il comodatario dovrà limitare le aree assegnate mediante idonee recinzioni che non possano permettere l'intrusione nelle stesse da parte di estranei;

5. Il comodatario, rispetto alle porzioni assegnate, deve segnalare alle Forze dell'Ordine l'insorgere di movimenti o rumori sospetti, specificando che la strada non potrà essere in alcun modo oggetto di pubblico transito.

ART. 5 – Manutenzioni

1. Resta stabilito che il comodatario, per la parte assegnata, provvederà alla manutenzione ordinaria dei beni con la diligenza del buon padre di famiglia, a proprie spese e senza diritto di rivalsa.

ART. 6 – Durata del contratto – revoca e recesso.

1. Il periodo contrattuale decorrente dalla data di sottoscrizione del presente avrà una durata di anni 2 (due) tacitamente prorogabili di pari periodo, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

2. Alla scadenza del termine espressamente convenuto nel contratto il comodatario è obbligato a restituire i beni occupati liberi da persone e cose.

3. Il Comune di Vicenza potrà revocare il comodato sugli immobili con preavviso di 30 (trenta) giorni per giusta causa. R.F.I .S.p.A. potrà recedere dal comodato per cessate esigenze di cantiere. Senza voler considerare l'elencazione tassativa sono considerati casi di giusta causa i seguenti motivi:

- a. il comodatario impieghi gli immobili per fini non conformi alle attività previste all'art.3 primo punto;
- b. il comodatario non osservi con carattere di continuità le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dei beni;
- c. il comodatario non si serva degli immobili con la diligenza del buon padre di famiglia o se ne serva, anche parzialmente, per usi diversi da quelli previsti dall'accordo;

- d. il comodatario apporti modificazioni non autorizzate alle aree in comodato;
- e. il comodatario conceda a terzi, diversamente da quanto stabilito all'art. 4 punto 2, senza permesso l'uso anche parziale delle aree assegnate o vi svolga attività diverse e non autorizzate;
- f. il comodato è stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti risultati falsi;

4. La revoca dovrà essere comunicata al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC. La stessa conterrà il termine a partire dal quale il comodato si intende revocato.

5. Anche al di là dei casi previsti dai punti precedenti (revoca per giusta causa da parte del Comune di Vicenza) le parti potranno recedere dal contratto dando un preavviso alla controparte di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data del ricevimento della lettera raccomandata o PEC. Nel caso di recesso da parte di RFI, detta società dovrà comunque aver ottemperato a tutti i propri oneri e obblighi contrattuali, in particolare a quanto disposto dall'art. 4 in merito alla realizzazione della strada di cantiere e all'art. 5 riguardo alla manutenzione ordinaria.

ART. 7 – Assicurazione

1. E' richiesta un'assicurazione specifica a copertura della responsabilità civile per danni a terzi presentata dal comodatario o

eventualmente dal sub comodatario di cui all'articolo 4 comma 2 del presente atto.

ART. 8 – Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico delle parti nella misura della metà solo in caso d'uso.

Per il Comodante – Avv. Maurizio Tirapelle

Per il Comodatario – Vincenzo Lamberti